



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 17/11/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento nella forma della cessione di quote dello stipendio, stipulato in data 2/11/2016 ed estinto in data 30/8/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge all'Arbitro con rappresentante volontario al quale, previo richiamo alla recente sentenza della CGUE "Lexitor", chiede di dichiarare la controparte tenuta alla restituzione di complessivi € 959,47, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese del cliente, affermando che il contratto oggetto di ricorso, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non è stato affatto estinto anticipatamente, ma è giunto alla sua naturale scadenza a seguito di rinotifica, come si evince dall'estratto conto allegato alle controdeduzioni (cfr doc. 2). Ciò premesso, chiede che il ricorso venga respinto in quanto le pretese formulate sono palesemente infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente conferma le richieste avanzate in sede di ricorso in quanto dal documento fornito dallo stesso intermediario, si evince il versamento di una parte di capitale a fronte di una parziale estinzione, "per questa ragione il rimborso deve essere calcolato in base alla quota versata".



## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);

2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Preliminarmente, si osserva che il ricorrente ha versato in atti l'integrale documentazione contrattuale. Di seguito, si riporta un estratto del SECCI, recante indicazione e descrizione delle voci di costo applicate al rapporto:

Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese del cliente, affermando che il contratto oggetto di ricorso, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non è stato affatto estinto anticipatamente, ma è giunto alla sua naturale scadenza a seguito di rinotifica, come si evincerebbe dall'estratto conto allegato alle controdeduzioni.

Agli atti il Collegio ha rinvenuto il piano di ammortamento del finanziamento oggetto del ricorso inoltrato dall'intermediario al nuovo datore di lavoro del ricorrente (in data 12/12/2017):

Da tale piano di ammortamento, alla data 31/8/2017, in corrispondenza della 9<sup>a</sup> rata di rimborso, risulta il versamento di un importo di € 6.848,00, presumibilmente il TFR che il precedente datore di lavoro ha bonificato all'intermediario resistente. T



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale versamento non è stato sufficiente ad estinguere il finanziamento (non lo sarebbe stato nemmeno considerando il rimborso delle commissioni per € 1.264,24 calcolato alla 9<sup>a</sup> rata). Quindi, dal 31/10/2017 iniziano nuovamente a decorrere a favore dell'intermediario le rate di € 186,00 a valere su un capitale residuo di € 3.605,56 con estinzione del finanziamento in data 31/07/2019. In tale data il ricorrente avrebbe restituito in 32 mesi un montante pari a € 12.456,27 (capitale € 11.337,55 + interessi € 1.118,72) a fronte € 15.624,00 (capitale 11.337,55 + interessi € 4.286,45) previsti dal contratto originario.

Il principio condiviso dai Collegi ABF stabilisce che qualora l'estinzione anticipata (totale o parziale) del prestito sia avvenuta tramite il versamento del TFR, il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni (cfr *ex multis* Decisione del Collegio di Napoli n. 6798/2016 e Decisione del Collegio di Bologna n. 14090/2020).

Il ricorrente, nella sua domanda effettua i calcoli considerando il finanziamento della durata di 84 mesi ed estinto in 32 mesi e chiede la restituzione, con il criterio proporzionale *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 959,47 a titolo di provvigioni dell'intermediario del credito (lett. b) e € 185,71 a titolo di commissioni di istruttoria (lett. a). Le predette voci, sulla scorte recenti orientamenti dei Collegi territoriali, vanno qualificate *up front*.

Applicando quindi ai costi *up front* il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni intermediario del credito euro 521,45; commissioni di istruttoria euro 125,16; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 9,62 con percentuale di calcolo pari al 41,72.

Per totali euro 646,61 oltre interessi.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 646,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO